



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 159 DEL 07/05/2026

Settore proponente: Settore III - Affari Generali Servizi alla collettività

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO PREVENTIVO NEI TRATTI DI MARE RICADENTI NELLE AREE OMOGENEE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DENOMINATE “FOSSO NUOVO”, “ANDALÙ”, E “BOCCA DI CECINA”, COME INDIVIDUATE DALLA REGIONE TOSCANA.

La Sindaca

Viste le note trasmesse dall’Azienda ASA del 6 e 7 maggio 2026, assunte al ns. protocollo n. 23157 e n. 23287 del 06/05/2026 e n. 23465 del 07/05/2026, con le quali segnala che, a seguito degli eventi meteo (piogge intense) che si sono susseguiti tra la notte del 04/05/2026 e la notte del 07/05/2026, si sono attivati gli scaricatori di piena della rete fognaria, nonché lo scolmatore di piena del depuratore, con rilascio di acque miste lungo la costa prospiciente la foce del fiume Cecina, la foce del Fosso Nuovo e lo sbocco in mare del Fosso Cecinella;

Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/130/CEE”, ed in particolare gli artt. 5 e 10 che prevedono, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti, l’adozione di un divieto temporaneo preventivo di balneazione fino all’esito positivo delle verifiche delle acque di mare, che saranno effettuate mediante analisi delle acque;

Dato atto che i tratti di mare potenzialmente interessati dall’evento, sono i seguenti:

- tratto antistante la foce del fosso Nuovo, inserito nell’area omogenea di balneazione individuata dalla Regione Toscana come “Fosso Nuovo” [IT009049007009];
- tratto antistante lo sbocco in mare del fosso Cecinella, inserito nell’area omogenea di balneazione individuata dalla Regione Toscana come “Andalù” [IT009049007007];
- tratto limitrofo alla foce del fiume Cecina, inserito nell’area omogenea di balneazione individuata dalla Regione Toscana come “Bocca di Cecina” [IT009049007010];

Ritenuto pertanto necessario, sia pure a livello preventivo, a salvaguardia della salute pubblica, adottare idonei provvedimenti atti ad evitare la balneazione nei tratti di mare interessati, in attesa di conoscere gli esiti dei campionamenti che saranno eseguiti da ARPAT;

Visto il D. Lgs. 30/05/2008, n.116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/130/CEE”;

Visto il D.M. 30/03/2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116 [...]”, come modificato dal D.M. del 19/04/2018;

Visto il Decreto Regione Toscana n. 7397 del 09/04/2026 “D.lgs. 116/2008 e DM 30 marzo 2010.



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

Classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione 2026”;

Visto l’art. 50 del Decreto Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

a titolo temporaneo preventivo, il divieto di balneazione, fino all’esito positivo delle verifiche delle acque di mare, che saranno effettuate mediante analisi delle acque da ARPAT, nei seguenti tratti di mare, come individuati dalla Regione Toscana:

- tratto di mare antistante la foce del fosso Nuovo, compreso tra 100 metri a sud e 100 metri a nord della foce stessa, nell’area di balneazione denominata “Fosso Nuovo” [IT009049007009];
- tratto di mare a sud dello sbocco del fosso Cecinella, compreso tra il pennello adiacente e il primo pennello a sud dello stesso, nell’area di balneazione denominata “Andalù” [IT009049007007];
- tratto di mare compreso nell’area di balneazione denominata “Bocca di Cecina” [IT009049007010].

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza, ovvero per gli opportuni provvedimenti di competenza, a:

- ARPAT – Dipartimento Provinciale di Livorno;
- Regione Toscana, Settore della Tutela della Natura e del Mare;
- Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest, zona “Bassa Val di Cecina”;
- Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Cecina;
- Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Cecina;
- Comando Polizia Locale del Comune di Cecina;
- Ufficio Demanio Marittimo Comunale per opportuna conoscenza;
- Ufficio Tecnico Comunale per l’apposizione dei cartelli di segnalazione di divieto di balneazione.

AVVERTE

a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n.1034 e successive modifiche e integrazioni (D. Lgs n.104/2010), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione.

I contravventori saranno perseguiti a norma di legge.



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

La Polizia Locale del Comune di Cecina è incaricata della sorveglianza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 e 5 della Legge 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Maria Elena Pirrone, Responsabile della U.O. Ambiente e Progettazione Lavori Pubblici, del Comune di Cecina.

La Sindaca
LIA BURGALASSI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)